

Codice civile

Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile [approvato con R.D. 16.03.1942, n. 262]

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO TERZO. Dei singoli contratti - CAPO PRIMO. Della vendita - SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali - PARAGRAFO PRIMO. Delle obbligazioni del venditore

Articolo 1490

GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.